



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Strategic Minerals Italia s.r.l.  
strategicmineralsitaliasrl@pec.it

e, p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali  
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

Regione Piemonte  
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

**OGGETTO: [ID\_VIP 4272] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Permesso di ricerca "Balme" per cobalto, argento, nichelio e minerali associati (To). Comunicazioni in merito alla procedibilità dell'istanza di VIA.**

Con nota acquisita al prot. 20887 del 18/09/2018, la Società Strategic Minerals Italia s.r.l., ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto Permesso di ricerca "Balme" per cobalto, argento, nichelio e minerali associati" ricadente nel territorio dei comuni di Balme, Lemie e Ala di Stura (To), in quanto tipologia di opera elencata al punto 7-quinquies dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii recante "attività di ricerca e coltivazione dei minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti".

Dall'analisi della documentazione presentata effettuata per la verifica della completezza della stessa, è emerso che il progetto presentato consiste in attività di:

- acquisizione di dati cartografici, geologici e giacimentologici;
- rilevamenti geologico-strutturali ed eventualmente geofisici;
- campionature puntuali mediante l'impiego di strumenti portatili XRF;
- stesura di un rapporto finale.

Si deduce quindi che le attività previste in questa fase sono riconducibili ad attività di indagine che non modificano lo stato dei luoghi, atteso anche che per le stesse è previsto l'uso di strade e sentieri esistenti e per le quali non sono prefigurabili alterazioni significative del contesto territoriale-ambientale.

In merito a quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA di cui all'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, la procedura di VIA si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali

ID Utente: 7226  
ID Documento: DVA-D2-OCP-7226\_2018-0030  
Data stesura: 27/09/2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 27/09/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 28/09/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

significativi e negativi come definiti dall'art. 5, c. 1, lettera c) del medesimo D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I progetti di che trattasi sono da predisporli con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, cc 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come previsto ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera g).

Atteso inoltre che, ai sensi del c.6 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii *“il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche e urbanistiche[.]”*, le attività previste nel programma di lavori presentato sembrerebbero essere del tutto assimilabili alle indagini preliminari propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, senza che il programma delle stesse possa essere esso stesso sufficiente a configurare la sussistenza di un “progetto” come definito ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In assenza quindi di interventi che possono, anche potenzialmente, apportare modifiche all'ambiente naturale o al paesaggio, si ritiene che le attività di ricerca previste dal progetto in oggetto non possano costituire di per sé oggetto di valutazione e che, pertanto, non sussistano i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA.

A tal proposito si ricorda che anche la Regione Piemonte, in merito all'autorizzazione di un progetto di ricerca mineraria caratterizzato da attività analoghe a quelle relative al progetto in esame, si era espressa sulla non necessità dell'espletamento della procedura di VIA in quanto *“il campo di applicazione della disciplina di VIA si riferisce necessariamente ad attività aventi in concreto un'incidenza sul territorio e non ad attività di tipo meramente conoscitivo e di indagine”*.

Pertanto, in assenza di elementi conoscitivi ulteriori che facciano presupporre la sussistenza di impatti potenziali negativi conseguenti alle attività correlate al permesso di ricerca in oggetto, si comunica che non sarà dato seguito all'istanza presentata che con la presente si archivia.

Si rappresenta infine che, qualora il programma di ricerca avente durata biennale dia esito positivo, per l'autorizzazione delle fasi successive del progetto, laddove le attività rientrino negli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e siano capaci di produrre effetti ambientali significativi e negativi, sarà necessario acquisire il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, quale atto essenziale e propedeutico al rilascio della suddetta autorizzazione.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)